



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1186 DEL 13/02/2020

OGGETTO: Art. 12, D.Lgs 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010 - Procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS - Comune di Acquasparta – Variante parziale al P.R.G. Parte Strutturale e Parte Operativa.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d’impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni”.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”.

Vista la nota n° 0083525 del 30/04/2019 del Comune di Acquasparta, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, sulla Proposta riguardante la Variante parziale al P.R.G. Parte Strutturale e Parte Operativa del Comune di Acquasparta ai sensi dell'Art.12 del D.Lgs.152/2006 e Art. 9 L.R. 12/2010.

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale “Autorità competente”, di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell'art. 9 della l.r. 12/2010.

Visto che, con nota n. 0086618 del 03/05/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre la Variante al PRG vigente del Comune di Acquasparta a VAS, convocando con la stessa nota, per il giorno 10/05/2019, apposita Conferenza istruttoria. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile;
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
- Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive.
- Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;
- Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche;
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica;
- Servizio Urbanistica;
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Terni - Servizio PTCP.

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.

A.U.R.I. Umbria

Azienda U.S.L. n. 2.

Visto che, con nota n. 0097382 del 17/05/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso il Verbale della seduta a tutti i Soggetti partecipanti alla Conferenza.

Visto il Verbale della Seduta dove, ai fini della portata delle previsioni della Variante sulla RERU si chiedeva di predisporre un elaborato apposito che fornisca gli shape file delle previsioni con l'indicazione dello stato attuale e dello stato variato.

Vista la nota n° 0127005 del 03/07/2019 del Comune di Acquasparta, con la quale è stata richiesta una sospensione temporanea della procedura per consentire un supplemento di istruttoria.

Visto che, con nota n. 0130548 del 08/07/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso, a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali, la richiesta del Comune di Acquasparta di sospendere il procedimento al fine di integrare la documentazione predisposta.

Vista la nota n° 0148174 del 31/07/2019 del Comune di Acquasparta, con la quale è stata trasmessa una documentazione integrativa al Servizio Geologico della regione (documentazione che riguarda la modifica in ampliamento della zona industriale sita in Fraz. Casigliano)

Visto che, con nota n. 0150744 del 05/08/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha comunicato al Servizio Geologico di rimanere in attesa del parere di competenza ai fini della definizione del procedimento in oggetto.

Vista la nota n° 0206636 del 06/11/2019 del Comune di Acquasparta, con la quale è stata trasmessa la documentazione richiesta e di conseguenza riattivata la procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS.

Visto che, con nota n. 0209898 del 11/11/2019, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso, a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali, la Documentazione integrativa del Comune di Acquasparta.

Vista la nota n° 0137483 del 29/11/2019 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, e Paesaggio dell'Umbria, con la quale si prendeva atto della sospensione del procedimento, richiesto dal Comune di Acquasparta e si rimaneva in attesa della documentazione integrativa e degli atti relativi alle successive fasi del procedimento.

Vista la nota n° 0230386 del 10/12/2019 del Comune di Acquasparta, con la quale si fornivano delle motivazioni ed informazioni al fine di superare dei pareri ostativi, e contemporaneamente si chiedeva di sospendere il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, per poter fornire degli elaborati a conferma di quanto sopra.

Visto la nota n. 0233373 del 13/12/2019, del Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, trasmessa al Comune di Acquasparta e alla Soprintendenza Archeologica, belle Arti, Paesaggio dell'Umbria, con cui si comunicava che era stata già consentita una sospensione del procedimento e pertanto non era possibile consentirne un'altra. Si restava in attesa di ricevere il parere di competenza della Soprintendenza.

Visti i seguenti pareri pervenuti.

AURI Umbria. Parere prot. n. 0091589 del 09/05/2019 con il quale si comunica che, *“La presente comunicazione quale riscontro alla PEC della Regione Umbria prot. n. 0086618 del 03/05/2019, acquisita al prot. n. 4166 del 03/05/2019, relativa a quanto in oggetto.*

Si comunica la SII scpa, gestore del servizio idrico integrato, interessato con PEC AURI prot. n. 4167 del 03/05/2019, sta provvedendo alle verifiche di competenza tra cui il rilievo di eventuali fabbisogni ed interferenze delle opere in oggetto, con le infrastrutture di pubblico acquedotto e di fognatura in gestione, il cui esito sarà comunicato dallo stesso nei termini previsti dalla Conferenza dei Servizi, seppure nella ristrettezza della tempistica intercorrente tra la trasmissione della documentazione progettuale e la data fissata per la riunione della CdS. Ciò premesso si evidenzia fin da subito che il servizio idrico integrato si occupa di implementazioni infrastrutturali quali opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue per usi esclusivamente civili, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 141, c. 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 157 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento approvato con Delibera n. 9 del 28/05/2010 dall'Assemblea dei Sindaci dell'ex ATI 4 Umbria oggi Sub Ambito 4 dell'AURI, gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche effettuate, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con il soggetto Gestore del servizio medesimo al quale le opere, una volta realizzate, vengono affidate in concessione. Si evidenzia infine che, l'incremento infrastrutturale programmato per il biennio 2018-2019, per il Sub Ambito 4 dell'AURI, denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI, con Delibera n. 11 del 27/07/2018. Per quanto in premessa e per impegni concomitanti precedentemente assunti comunichiamo che non parteciperemo ai lavori della Conferenza dei Servizi fissati per il giorno 10 maggio p.v. Si auspica infine la fissazione di una tempistica adeguata tra la trasmissione della documentazione progettuale e la data della CdS, idonea all'espletamento delle verifiche di competenza da parte della scrivente”.

ARPA Umbria. Parere prot. n. 0092304 del 10/05/2019 con il quale si comunica che, *“In relazione all'intervento in oggetto, preso atto del rapporto ambientale e della documentazione presentata con le relazioni illustrative PRG Strutturale e Operativo, la scrivente ARPA Umbria, per le materie ambientali di propria competenza, ritiene non necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili sulle principali matrici non appaiono significativi”.*

Servizio regionale Geologico, programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche - Parere prot. n. 0094464 del 14/05/2019 con il quale si comunica che, *“Premesso che con lettera n. 86618 del 03/05/2019 del Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale è stata trasmessa al Servizio Geologico programmazione degli interventi sul*

rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, copia della domanda relativa l'intervento in epigrafe per l'espressione del parere di competenza.

E' stata consultata la documentazione visionabile sul sito web del Comune di Acquasparta con indirizzo.

<http://www.comune.acquasparta.tr.it/MediaCenter/FE/articoli/variae-parziale-prg-ps-e-po-ann-o-2019-adozione.html>;

Le varianti parziali al PRG parte strutturale e operativa del Comune di Acquasparta, riguardano alcune modifiche delle perimetrazioni delle zone ed alcune trasformazioni della destinazione urbanistica da zona residenziale di completamento a verde privato e viceversa.

A queste varianti si aggiungono alcuni cambi di destinazione d'uso di zone produttive e di aree d'interesse generale che hanno determinato un leggero aumento della capacità edificatoria.

Vista la cartografia P.U.T. Legge Regionale 27/2000:

Carta n. 11; alcune perimetrazioni di variante sono interne alle aree classificate di interesse geologico.

Carta n. 45 il territorio Comunale è contraddistinto da ambiti d'interesse regionale con acquiferi dei complessi carbonatici, dei depositi travertinosi ed ambiti di coltivazione delle acque minerali con risorse idrominerali soggette a concessioni in esercizio.

Vista inoltre:

La cartografia di Pericolosità sismica locale della Regione Umbria (applicativo Google Earth): sezioni 335/120; 335/110; 335/060; 335/070; 335/080; 335/150.

La cartografia IFFI inventario dei fenomeni franosi in Italia, visibile in modalità on line dal sito ISPRA.

La cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) Tavola n. 163.

Considerato che dall'esame della cartografia PAI, IFFI e di Pericolosità sismica, emerge il coinvolgimento di alcune previsioni urbanistiche con dei fenomeni d'instabilità dei versanti per colamento o scivolamento di tipo quiescente, che sono di seguito elencate:

1) Variante Casigliano - area della zona industriale soggetta ad ampliamento per uso produttivo (D3) e ricettivo, "scheda 044" della Relazione Illustrativa.

2) Variante Casigliano – area del centro abitato interessata ad un potenziamento della zona F1 esistente con realizzazione di un parcheggio, , "scheda 044" della Relazione Illustrativa.

3) Fraz. Selvarelle Alte – Modifica della zona D8 turistico ricettiva ed alberghiera "scheda 102 della Relazione Illustrativa.

Visto che la Regione Umbria ha adottato, con DGR n. 1232 del 23/10/17, le linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte; nelle linee guida è previsto che le zone di attenzione per frana devono essere soggette ad approfondimenti con studi di microzonazione sismica di livello 2/3 per l'individuazione delle zone di rispetto e delle zone di suscettibilità.

Considerato che alcune previsioni urbanistiche del Comune di Acquasparta, interferenti con il rischio da frana, devono essere esaminate ed analizzate in conformità alle linee guida della DGR n. 1232/17; si ritiene che la VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. Parte Strutturale e Parte Operativa del COMUNE DI ACQUASPARTA debba essere assoggettata alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)".

Servizio regionale Urbanistica - Parere prot. n. 0107095 del 31/05/2019 con il quale si comunica che, "Vista la nota acquisita con Pec prot. n. 0086618 del 03.05.2019, con la quale il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, ha convocato la Conferenza istruttoria, per la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa alla proposta di Variante al PRG parte Strutturale e parte Operativa del Comune di Acquasparta, per il giorno 10 Maggio 2019, per la verifica di assoggettabilità a VAS;

Visto il Rapporto Ambientale preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità VAS e consultata la documentazione progettuale, nonché gli atti amministrativi all'indirizzo web, come indicato nella nota sopra citata;

Premesso che

- La Variante interessa tutto il territorio Comunale e le modifiche proposte, avanzate sia da soggetti privati sia dallo stesso ufficio urbanistica del Comune di Acquasparta, riguardano zone residenziali, produttive, boscate ed aree agricole;
- La Variante propone, la modifica di previsioni urbanistiche volte alla eliminazione o riduzione della destinazione d'uso di insediamenti previsti dal PRG vigente, nonché la previsione di nuove superfici residenziali e di ampliamenti di zone produttive;

Rilevato che le modifiche riguardano in particolare:

- il declassamento di alcune aree edificabili per le quali si chiede il ritorno a zona agricola e si prevede la ripermimetrazione della macroarea;
- la modifica della perimetrazione di alcune aree boscate;
- la modifica delle destinazioni d'uso attualmente vigenti;
- la richiesta di ampliamenti di previsioni esistenti (zona produttiva di Casigliano, del capoluogo e di zone residenziali);
- alcune nuove previsioni isolate per zone edificabili residenziali in area agricola;
- la modifica delle NTA del PRG parte Strutturale e parte Operativa;

Rilevato che:

- La Variante al PRG nasce sia dalla necessità di accogliere le richieste avanzate da alcuni cittadini e dallo stesso ufficio urbanistica del Comune, sia per un adeguamento alla L.R. n. 1/2015 e al R.R. 2/2015; La documentazione consultata non consente una facile lettura delle proposte avanzate, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle aree oggetto delle modifiche richieste; infatti negli stralci del PRG riportati (stato vigente – Variante) non è perimetrata la zona interessata e nella tavola generale non sono individuate le zone oggetto di modifica;

Tutto ciò premesso e considerato

Si rappresenta, per quanto attiene gli aspetti urbanistico-edilizi, già evidenziati all'interno della procedura di variante di competenza del nostro Servizio, che la Variante al PRG parte Strutturale in esame dovrà assicurare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il Comune dovrà specificare e dettagliare le procedure dell'art. 32, commi 3 e 4 di cui intende avvalersi; ad esempio qualora il Comune intenda ricondursi alle fattispecie di cui al comma 4, lett. a) ("varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificati come detrattori ambientali e paesaggistici") dovrà evidenziare le aree aggiunte e detratte in compensazione per ogni macroarea, ambito o insediamento esistente, tramite appositi elaborati cartografici e descrittivi, anche ai fini della verifica del rispetto del dimensionamento di piano in termini di capacità edificatoria e di consumo di suolo.
- Lo stesso vale per quanto previsto dall'art. 32, comma 4, lettera m) e lettera b).
- Le previsioni di insediamenti esistenti di completamento residenziali (zone B), dovranno essere verificate in conformità dell'art. 94 del R.R. 2/2015, ai sensi del quale sono tali "le parti del territorio totalmente o parzialmente insediate per almeno il settanta per cento in termini di utilizzo delle potenzialità edificatorie previste nel PRG". Pertanto quelle che non dovessero avere tali caratteristiche dovranno essere ricondotte alla destinazione previgente o in agricolo.
- Le nuove previsioni non in continuità con gli insediamenti esistenti dovranno essere stralciate in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 95, comma 2, lett. a) della L.R. 1/2015 e, pertanto, dovranno essere ricondotte alla previgente destinazione;
- Nella documentazione grafica, che dovrà essere ricondotta alla specifica procedura di riferimento, dovranno essere individuate le aree oggetto di modifica, allo stato attuale e allo stato di Variante; le stesse dovranno essere individuate nella cartografia generale del PRG parte Strutturale (stato attuale e stato di Variante)".

AURI Umbria. Parere prot. n. 0107438 del 03/06/2019 con il quale si comunica che, "La presente quale integrazione alla precedente comunicazione AURI prot. n. 4349 del

09/05/2019 di riscontro alla PEC della Regione Umbria prot. 0086618 del 03/05/2019, acquisita al prot. AURI n. 4641 del 17/05/2019.

Si trasmette in allegato l'esito delle verifiche della SII scpa, gestore del servizio idrico integrato, il cui parere sia sulle infrastrutture da realizzare sia per la definizione della compatibilità con quelle esistenti, sarà espresso sulla progettazione esecutiva. Rileva inoltre che il soggetto proponente provveda, in caso di necessità, alla realizzazione delle necessarie infrastrutture di pubblico acquedotto, di fognatura e depurazione a servizio dell'intervento proposto, previa acquisizione di nulla osta del soggetto Gestore a cui le opere, una volta realizzate possono essere affidate in concessione per la relativa gestione, secondo le vigenti procedure AURI.

ALLEGATO SII - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Con riferimento a quanto in oggetto la Scrivente Società in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato:

- Preso atto delle Vs. comunicazione del 03/05/2019 (rif.prot.4167/19) e del 09/05/2019 (rif.prot.4349/19);
- Vista la nota della Regione Umbria invitata ad AURI (prot.0086618 del 03/05/2019) con la quale comunicava l'avvio della Procedura VAS di Verifica Assoggettabilità della Variante Parziale al PRG Parte Strutturale e Operativa del Comune di Acquasparta;
- Esaminata dai Soci gestori la procedura di Verifica Assoggettabilità a VAS relativa Variante Parziale a PRG (Parte Strutturale e Parte Operativa) del Comune di Acquasparta.
- Visto il Regolamento ATI 4 approvato assemblea dei Sindaci delibera n. 9 del 28/05/2010, secondo cui gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con gestore del servizio.
- Preso atto che l'incremento infrastrutturale programmato per il biennio 2018-2019 per il Sub Ambito 4 dell'AURI, denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI con Delibera n° 11 del 27/07/2018;

rilascia le seguenti osservazioni e precisazioni:

Nella variante al PRG (PS - Parte Strutturale e PO - Parte Operativa) del Comune di Acquasparta non vi sono aumenti delle aree edificabili, mentre è prevista una diminuzione di alcuni parametri edilizi che regolano l'effettiva utilizzazione del territorio urbanizzato.

E' quindi evidente che tale variante al PRG (PS e PO), sottoposta a VAS, definisce nuove potenzialità delle urbanizzazioni che avranno l'esigenza di ulteriori riscontri e approfondimenti in relazione alla necessità di effettiva utilizzazione delle infrastrutture a rete in gestione alla Scrivente. Nonostante ciò si evidenzia che, nella preliminare documentazione VAS prodotta per tale variante al PRG non è presente una progettazione di dettaglio con l'indicazione precisa del fabbisogno idrico nonché della definizione degli abitanti equivalenti per quanto riguarda il comparto fognario e depurativo. Tali dati sono indispensabile alla Sii/Soci Consorti al fine di esprimere il proprio parere di competenza sia per le nuove infrastrutture da realizzare e/o allacciare, sia per la definizione della compatibilità di quelle esistenti. Pertanto, si rilascerà parere di competenza dopo la presentazione di una progettazione di dettaglio con i dati sopra indicati precisando, fin da ora, che qualora si dovessero verificare in fase di progettazione esecutiva eventuali opere di adeguamento funzionale degli impianti in gestione alla Sii per esigenze idriche superiori a quelle attuali, le stesse dovranno essere espletate e realizzate come previsto nel Regolamento ATI 4 (ora AURI) approvato assemblea dei Sindaci delibera n. 9 del 28/05/2010, secondo cui gli Enti Locali hanno l'obbligo di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con gestore del servizio.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Parere prot. n. 0108312 del 03/06/2019 con il quale si comunica che, "In riferimento alla nota che si riscontra a margine, pervenuta in data 17-05-2019, questo Ufficio,

VISTO il D.lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m. e i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

FACENDO SEGUITO alla Convocazione di Conferenza Istruttoria, relativa all'oggetto, ed alla trasmissione del Verbale della seduta del 10 maggio 2019, ns. Nota Prot. N. 9771 del 22/05/2019;

ESAMINATA la documentazione relativa all'istanza in oggetto e presa visione del Rapporto Ambientale Preliminare teso ad individuare le eventuali criticità anche di carattere paesaggistico legate alla variante proposta.

PRESO ATTO

A. che nel Rapporto Ambientale Preliminare, redatto dall'Arch. Miro Virilli per il Comune di Acquasparta, si specifica che la proposta generale di Variante al P.R.G. P.S e P.O. del Comune di Acquasparta accoglie richieste avanzate da alcuni cittadini e dallo stesso Ufficio Urbanistica del Comune.

La variante urbanistica proposta consiste in:

a.1 modifiche di previsioni urbanistiche a carattere locale (istanza dei proprietari) volte ad eliminare, ridurre o modificare la destinazione d'uso degli insediamenti del vigente P.R.G.;

a.2 una modesta estensione delle zone produttive di Casigliano e del Capoluogo e di alcune zone residenziali;

a.3 modifiche conseguenti alle NTA sia della Parte Strutturale che Operativa del P.R.G.;

a.4 correzione di errori materiali, relativi anche a zone boscate.

B. che in base a tale Rapporto Ambientale Preliminare risulta verificata la compatibilità della suddetta Variante P.R.G. P.S e P.O. del Comune di Acquasparta con la pianificazione territoriale e la programmazione esistente, con riferimento agli strumenti pianificatori attuativi e previsionali vigenti, tra cui il PST (Piano Strategico Territoriale, ex P.U.T.- Piano Urbanistico Territoriale), il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), il P.R.G. – P.S. e P.O. ed il PPR in procinto di pre-adozione. In particolare:

b.1 rispetto alla Rete Ecologica Regione Umbria (RERU), recepita dalla L.R. n. 1/2015, la Variante risulta compatibile, poiché, con riferimento in particolare alla previsione di variante per la zona produttiva del capoluogo, pur ricadendo in un'area di connessione ecologica e parzialmente, anche in un corridoio ecologico, la stessa si colloca fuori dagli habitat ed in posizione marginale rispetto agli ambiti sensibili; il maggiore consumo di suolo agricolo, essendo l'area già occupata da strade e fabbricati dell'azienda esistente, è compensato da parallele rinunce di aree residenziali e produttive.

b.2 rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Terni, la Variante risulta compatibile poiché le modifiche riguardano aree a livello locale, ed il consumo di superficie di eventuali nuove aree edificabili è compensato dalle rinunce di aree residenziali e produttive.

PREMESSO che la proposta di variante al PRG P.S. e P.O. in oggetto comprende numerosi e complessi interventi di trasformazione territoriale interessanti sia aree vincolate (con vincoli paesaggistici, monumentali e/o di altro tipo) che aree non vincolate, da valutare in tempi brevi rispetto a quelle che sono le tempistiche previste dalla normativa vigente;

che gli interventi hanno un carattere diffuso sul territorio, e ciò implica la valutazione integrata per i possibili impatti derivanti anche da effetti cumulativi e di reciproche interferenze;

che il livello di definizione delle proposte, caratteristico dei livelli di piano, non consente di formulare un parere di compatibilità paesaggistica definitivo e soprattutto circostanziato, questo Ufficio precisa che il parere di propria competenza non può che formularsi come una valutazione di massima, non potendo disporre di elementi progettuali aventi un livello di definizione tale da consentire valutazioni paesaggistiche compiute.

CONSIDERATO che la variante in oggetto include n. 43 richieste avanzate da privati (C.) e n. 18 proposte avanzate dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Acquasparta (D.), per un totale di n. 61 proposte, 57 delle quali localizzate in punti diversi del territorio comunale.

C1. Delle 43 richieste di variante presentate da soggetti privati, n. 12 interessano aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004:

- la n. 2 – “Variante Acquasparta” è una richiesta di riperimetrazione del vincolo di tutela indiretta, ex art 21 L. 1089/39. (Decreto del 14/03/2018, a rettifica del precedente D.M. del 20/07/1999, sulla base di atto di transazione sottoscritto in data 29/05/2012 da Colacem S.p.A. con la Direzione Regionale Beni Culturali) emesso a salvaguardia dell'area contigua all'ex

Convento di San Pietro sul Monte Scoppio del Comune di Acquasparta, quest'ultimo interessato da vincolo di tutela diretta (Decreto del 27/09/1975).

Il Decreto di vincolo indiretto sopra richiamato prescrive:

I. il divieto assoluto di edificazione, di sbancamenti e movimenti terra, di abbattimento delle alberature e di modifica del tracciato di viabilità esistente nell'area interessata indicata (come da planimetria allegata, area n. 1 ed interessante i terreni di cui al F.oglio 52 p.lle 7/parte -come da descrizione riportata - 17 (già 16, 18 e 19), e di cui al F.oglio 53 p.lle 12/parte e 14/parte -come da descrizione riportata.

II. il divieto assoluto di edificazione e movimentazione (salvo in caso di scavi archeologici), e di abbattimento delle alberature esistenti nella fascia di rispetto dall'asse della Via Flaminia (n. 3 planimetria allegata), di cui al F.oglio 53 p.lle 1/parte, 2/parte, 3 e 81 -come da descrizione riportata;

III. facoltà di edificare nuove costruzioni sui terreni indicati nella planimetria allegata con il n. 2, di cui al F.oglio 52 p.lle 11, 12, 13, 14, 15 e al F.oglio 53 p.lle 71, 80 (già 71), 6 e 7/parte, 1/parte, 2/parte - come da descrizione riportata - con modalità specificate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Si precisa che le particelle nn. 16,18 e 19 del Foglio 52 oggetto di richiesta di Variante corrispondono all'attuale particella 17 di cui al punto I., per cui il Decreto del 14/03/2018 prescrive l'inedificabilità, e che per le p.lle 11, 12, 13, 14, 15 del F.oglio 52 e per le p.lle 71, 80 (già 71), 6 e 7/parte, 1/parte, 2/parte del F.oglio 53 sono in vigore le prescrizioni circa le modalità di edificazione di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del suddetto Decreto del 14/03/2018.

Sulla base di quanto premesso, questo Ufficio non può che esprimere una valutazione negativa, evidenziando che l'ipotesi di ripermetrazione di aree soggette a vincoli di tutela dei beni culturali, siano essi diretti che indiretti, disposti con Decreti Ministeriali (MIBAC), non può essere ricondotta all'interno di una procedura di variante urbanistica, stante l'esclusiva competenza Ministeriale. Pertanto permangono confermati tutti gli obblighi di tutela derivanti dai sopra richiamati Decreti, in base ai quali ogni intervento deve essere sottoposto alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.n. 42/2004, e dove è prevista l'inedificabilità, permane l'impossibilità di prevedere qualsiasi nuova costruzione.

- rispetto alla richiesta n. 6 – “ Variante Acquasparta”, che propone di trasformare un'area agricola in una piccola zona residenziale per il ricovero di attrezzature presumibilmente agricole, si fa presente che le p.lle 68 e 91 ricadono, pur parzialmente, nel Bene n. 134 (Via Flaminia Antica), vincolato con D.G.R.4826 del 22/07/97, per cui questo Ufficio al momento non può che esprimere una valutazione negativa risultando l'ipotesi di trasformazione proposta potenzialmente lesiva dei valori riconosciuti dalla tutela paesaggistica.

- la n. 7 – “Variante Firenzuola” propone di eliminare la classificazione di area boscata dalle particelle limitrofe all'abitazione del richiedente, che non si configurano né hanno le caratteristiche del bosco, al fine di realizzare modeste volumetrie pertinenziali da destinare a rimesse degli attrezzi e depositi.

- con la n. 35 – “Variante Portaria” si chiede la rimozione del vincolo paesaggistico da un'area classificata erroneamente come Zona Boscata e di fatto, invece, zona agricola, e che venga inoltre rimosso il vincolo di utilizzo per la protezione civile (zona F4).

- la n. 41 - “Variante Portaria” propone la ripermetrazione del vincolo paesaggistico legato all'esistenza di un'area boschiva, escludendo da tale perimetro il terreno di proprietà, su cui insiste un fabbricato residenziale con relativa corte, in quanto non avente i caratteri dell'area boschiva.

- la n. 48 - “Variante Firenzuola”, per cui si chiede la rimozione del vincolo paesaggistico da un'area classificata erroneamente come Zona Boscata e di fatto, invece, zona agricola, occupata da un uliveto. La destinazione proposta comprende, oltre che la zona agricola, parte di zona F8 e verde privato Bv.

In merito alle proposte n. 7, n. 35, n. 41 e n. 48, riguardanti aree boscate, particolarmente delicate dal punto di vista ambientale oltre che paesaggistico, questo Ufficio, dovendo essere preventivamente accertata l'effettiva perimetratura delle aree boscate interessate, allo stato attuale di definizione delle previsioni, non può che esprimere una valutazione negativa.

- la n. 44 - “Variante Casigliano” propone l'inserimento, in zone Ec agricole non di pregio ed in zone agricole E1 di particolare interesse agricolo, di un comparto urbanistico industriale D3,

costituito da zone produttive minori di mantenimento e completamento, e di un lotto in attuazione diretta destinato ad attività ricettiva, ristorazione e direzionale, demolendo 800 mq di volumetrie esistenti e ricostruendo 2000 mq di Suc. La stessa proposta prevede inoltre, nel centro abitato della frazione Casigliano, la modifica della viabilità provinciale SP 97 al fine di rendere più sicuro l'accesso al borgo, la realizzazione di un parcheggio a servizio dell'attività ricettiva nel borgo, ed il potenziamento della capacità edificatoria della zona F1 (zona degli interventi di riqualificazione urbana).

In merito a tale richiesta, con riferimento alla zona industriale, questo Ufficio non condivide la proposta di sostituire zone produttive alle zone di particolare interesse agricolo previste dal PRG PS vigente, e quindi esprime una valutazione negativa.

Rispetto, invece, alla proposta relativa al centro abitato, la stessa appare in questa fase tale da non incidere significativamente sul contesto, e si esprime una valutazione favorevole di massima.

- la n. 45 - "Variante Acquasparta" propone la modifica della destinazione d'uso di un'area agricola in zona edificabile di tipo produttivo, in ampliamento ad una lottizzazione esistente.

In merito questo Ufficio ritiene che, stante la modesta superficie in ampliamento della lottizzazione di tipo produttivo esistente, a fronte delle ampie superfici verdi circostanti, l'intervento possa considerarsi compatibile paesaggisticamente, ed esprime dunque una valutazione di massima favorevole, ferma restando la necessità di una valutazione in una successiva fase di progettazione, caratterizzata da un maggior livello di dettaglio, e la previsione di piantumazione di essenze arboree autoctone quale elemento mitigante l'impatto dell'intervento sul contesto.

- la n. 46 - "Variante Portaria", che propone la modifica di destinazione d'uso di una zona turistico-ricettiva T9 in parte a zona agricola, funzionale all'attività di coltivatore diretto del richiedente, e, a causa della passione per gli animali, parte in zona D14 (zona produttiva di completamento per la realizzazione di canili), sfruttando parte delle strutture esistenti, con porzioni di zona D9.

Questo Ufficio, condividendo la modifica di destinazione d'uso di parte della zona turistico-ricettiva a zona agricola e di altra parte in zona destinata alla realizzazione di una struttura per il ricovero di cani, esprime in merito una valutazione di massima favorevole.

- la n. 47 - "Variante Macerino" prevede la modifica di una zona produttiva D9, occupata da un villaggio turistico con ristorante, campo polivalente, bungalow e piscina, in zona di completamento B4, per potenziare l'attività già esistente.

In merito questo Ufficio, considerato che la proposta, pur non determinando un aumento della capacità edificatoria complessiva e del consumo di suolo, consente di sfruttare appieno la capacità edificatoria esistente in funzione del regime di esercizio del ristorante, esprime una valutazione negativa, ritenendo l'ipotesi di trasformazione proposta potenzialmente lesiva dei valori riconosciuti dalla tutela paesaggistica.

- la n. 49 - "Variante Castel del Monte" modifica la destinazione di una Zona F7 - verde pubblico e sport - in parte a zona di completamento B2, parte a verde privato Bv e parte in zona agricola E3 - prossima all'insediamento ed utilizzabile per nuovi insediamenti.

In merito, questo Ufficio, non condividendo, in particolare, la trasformazione di parte della zona F7 in zona B2, ed in considerazione della presenza di un'area boscata, esprime una valutazione negativa, poiché la trasformazione proposta prefigura un'alterazione del contesto paesaggistico.

- la n. 50 - "Variante Acquasparta" modifica una Zona residenziale di espansione in Zona Agricola,

- la n. 51 - "Variante Portaria" amplia l'attuale zona F6 - verde pubblico e sport - attraverso la trasformazione dell'attuale zona agricola E3 in zona F6 che verrebbe ad aggiungersi alla esistente.

A questo Ufficio tali previsioni non possono che apparire positive, aumentando le aree a bassa densità edilizia e le aree verdi, agricole, naturali o pubbliche, ed esprime dunque una valutazione di massima favorevole.

Si evidenzia che le valutazioni sopra riportate, afferenti ambiti sottoposti a tutela, hanno valore preliminare e non condizionano né sostituiscono i pareri di compatibilità paesaggistica da

emettersi per i diversi interventi, come previsto dall'art. 146 D.Lgs n. 42/2004.

C2. In merito agli altri interventi di variante proposti da privati, relativi ad aree non ricadenti in ambiti vincolati paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, questo Ufficio, recependo le considerazioni verbalizzate in sede di Conferenza Istruttoria, per cui, al di là di una valutazione degli impatti da svolgersi in fasi successive, "...la Variante stessa ha una portata minimale...", poiché interessa una superficie modesta, la tipologia delle zonizzazioni introdotte è già presente nel P.R.G. vigente e la Variante è migliorativa del suddetto P.R.G. poiché diminuisce il consumo complessivo di suolo, esprime una valutazione di massima favorevole, nei limiti consentiti dalla fisiologica mancanza di definizione del livello di piano, che non consente di esprimere una valutazione paesaggistica compiuta.

Si precisa, peraltro, che, ove tra gli interventi proposti fossero incluse aree vincolate paesaggisticamente, in tutto o in parte, non segnalate nelle relative schede e la cui presenza di vincolo sia sfuggita a questo Ufficio, rispetto alle stesse il parere di massima favorevole si intende condizionato ad una valutazione paesaggistica successiva.

D1. Delle 18 proposte di variante richieste dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Acquasparta, n. 5 interessano aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004:

- la n. 101 – "Zona Produttiva Loc. Palazzone" propone una ripermimetrazione, in riduzione, della Zona produttiva sita in loc. Palazzone, già Zona Z (aree produttive ecologicamente attrezzate) sia nella P.S. che nella P.O. del PRG vigente, che la suddivide nelle sottozone Z1 (zona estrattiva da riambientare), Z2 (zona produttiva di completamento), Z3 (zona a parco), Z4 (zona per centro a servizio attività produttive) e Z5 (zona produttiva di espansione).

La variante propone: la riduzione della zona Z5 produttiva di espansione, riclassificando come zona agricola le aree sottoposte a vincolo Archeologico dell'antica Via Flaminia, delle aree boscate, ecc; l'eliminazione della viabilità prevista; la ripermimetrazione delle zone Z2 e Z4, con trasformazione di parte della zona Z4 in verde privato (Bv); la trasformazione di un'area destinata a zona produttiva D1 in zona F2 (Centro Raccolta Rifiuti); modifiche conseguenti alle NTA. L'obiettivo è quello di riqualificare la degradata zona Z2, potenziandola con impianti ed uffici a servizio della Cava e dell'ex Calcificio "Fornaci Gerli".

In merito, questo Ufficio, rinviando una valutazione definitiva ad una successiva fase progettuale di maggior dettaglio, esprime una valutazione di massima favorevole; non si può, infatti, che concordare sulla riduzione della zona Z5 e sulla destinazione agricola delle aree sottoposte a vincolo, riducendosi la capacità edificatoria ed il conseguente consumo di suolo, così come sulla riduzione delle zone Z4 riconvertite a verde privato e la modifica di una zona produttiva D1 in F2.

- La n. 103 – "Variante Zona CR Residenziale di Espansione in attuazione sita in Frazione Selvarelle" propone la modifica di aree CR di espansione residenziale ed oggetto di Piano di Lottizzazione, in Frazione Selvarelle Basse, in aree B1 residenziali di completamento, senza aumento della capacità edificatoria e del relativo consumo di suolo. Alla base della proposta è la mancata attuazione del secondo stralcio, e la richiesta dei proprietari di retrocedere tali aree da edificabili ad agricole.

In merito, questo Ufficio esprime una valutazione di massima favorevole, poiché la proposta non modifica nella realtà la previsione attuale del PRG P.S. in questa area di "insediamenti consolidati prevalentemente residenziali di origine moderna", fatte salve le future valutazioni di compatibilità paesaggistica formulate rispetto a definizioni progettuali compiute.

- La n. 104 – "Ampliamento Impianto sportivo comunale – Piste di Ruzzolone – sito in Frazione Scoppio, Loc. Fontanelle", che propone l'ampliamento di una Zona F6 (verde pubblico e sport) esistente, ospitante nel periodo estivo gare a carattere nazionale, al fine di migliorare la fruizione dell'impianto sportivo.

In merito, questo Ufficio ritiene che l'ampliamento proposto non sia "modesto", ed intervenendo sull'area boscata possa incidere significativamente sulla conservazione della stessa: stante l'attuale livello di definizione della proposta non si può che formulare una valutazione negativa, essendo coinvolte aree boscate, particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico, che potrebbero essere alterate dagli interventi conseguenti alla proposta.

- La n. 106 – “Variante Zona D3 (Ex Mattatoio)” propone l’individuazione di zone F6 – aree pubbliche per dotazioni territoriali- nell’ambito dell’attuale Zona D3 -zone produttive minori di mantenimento e completamento-; tale previsione è conseguente il completamento delle opere di urbanizzazione primaria eseguite in tale zona.

- La n. 112 – “Variante Zona D3 ex Loc. Casa Cimini” propone di destinare parte dell’attuale zona D3 a zona F3 (Stazione di pompaggio acquedotto esistente) ed altra parte da destinare a Zona D4 - produttiva di espansione- in corrispondenza di un terreno non oggetto di attuazione del previsto Piano attuativo.

I terreni oggetto delle proposte di variante nn. 106 e 112 ricadono in area vincolata, Zona di Salvaguardia del bacino idro-minerario “Acqua minerale – Amerino delle Sorgenti di San Francesco (vincolo apposto ai sensi dell’art. 23 della L.R. 22/2008 con D.D.R. Umbria n. 9965/2009), soggetta a Protocollo di Intesa da sottoscrivere tra Comune di Acquasparta e Regione Umbria.

In merito, questo Ufficio ritiene che l’attuale livello di definizione della proposta consenta di formulare esclusivamente una valutazione favorevole di massima.

D.2 Delle proposte di variante richieste dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Acquasparta (B.), n. 8 interessano invece aree non sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Rispetto a tali proposte, questo Ufficio

esprime una valutazione favorevole di massima:

- rispetto alla proposta n. 100 di “Ampliamento Zona Produttiva sita in Località Le Capanne”, classificata come Zona D5, al fine di migliorarne la fruizione, attuato Modificando la destinazione urbanistica di una superficie classificata come Agricola, in considerazione della superficie agricola modesta sacrificata;

- rispetto alla proposta n. 102 di ripermimetrazione di una zona D8 in Frazione Selvarelle Alte, poiché, al di là della rettifica di un errore materiale inerente la classificazione pubblica della strada di accesso al comparto, la stessa è finalizzata ad evitare interferenze tra tale comparto e l’area boscata contigua;

- rispetto alla proposta n. 105 di “Variante Zona CR Residenziale di Espansione in Strada Vecchia di Configni”, che prevede la modifica della destinazione urbanistica di Zona da CR a B1 Residenziale di completamento, Viabilità e Verde Pubblico, in seguito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative a Piano Attuativo di iniziativa privata ed all’acquisizione a titolo gratuito (in adempimento alla Convenzione Urbanistica) al patrimonio comunale delle relative aree pubbliche, destinate a dotazioni territoriali (parcheggi e verde pubblico) e viabilità veicolare e pedonale pubblica. Tale proposta non modifica, infatti, nella sostanza, le previsioni del PRG P.S. vigente;

- rispetto alle proposte (legate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste da Convenzione Urbanistica) n. 107 di “Variante ex Zona B6 – Eredi Sensi Pietro”, modificante una Zona B1 da Residenziale di completamento a Viabilità, e la destinazione d’uso di altra porzione di Zona B1 Parcheggi Pubblici a Viabilità e Parcheggi, e n. 108 di “Variante Zona D5_a a sita in Strada di Piedimonte n. 2 (ex Loc. Seccardelli) del Capoluogo”, modificante una Zona D5_a destinata a Viabilità in Zona produttiva di completamento, ed una Zona D5_a Viabilità. Dal punto di vista paesaggistico, infatti, sembrerebbe che le modifiche non varino nella sostanza i caratteri urbanistici della zona;

- la proposta n. 109 prevede: la correzione di un errore materiale insito nell’individuazione di una Zona D10 - zona turistico ricettiva di notevole importanza - in Zona D9 - Zone turistico ricettive extra alberghiere esistenti di completamento - ; il recepimento nel PRG P.O. di un Piano attuativo di iniziativa privata (in variante parziale allo stesso PRG P.O.) di aree ricomprese nel comparto residenziale n. 03 – Zona C di espansione residenziale prevedendo la realizzazione di viabilità esterna a tale comparto. Le modifiche proposte, infatti, non sembrano determinare sostanziali modifiche ai caratteri urbanistici della zona;

- la proposta n. 110 prevede la modifica di una Zona CR -Residenziale di espansione- parte in Zona B1- Residenziale di completamento- e parte in Zona B2- Viabilità e Verde Pubblico-, in seguito a realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative a Piano attuativo di iniziativa privata, quindi con riduzione dell’ambito residenziale già previsto dal PRG P.S. vigente. Tale proposta, infatti, non solo non determina un aumento della capacità edificatoria

complessiva e del consumo di suolo, ma ne comporta una riduzione;

- la proposta n. 111 è relativa a “Presenza d’atto ultimazione opere di urbanizzazione Zona Residenziale CR in Strada di Configni”, e prevede la modifica urbanistica di una Zona CR-Residenziale di espansione-, in B1- Residenziale di completamento e Viabilità-; inoltre, l’individuazione di un’area a verde privato, in seguito a realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative a Piano attuativo di iniziativa privata. Tale proposta, non determina un aumento della capacità edificatoria complessiva e del consumo di suolo.

Con riferimento ai suddetti interventi proposti dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Acquasparta, comunque, come già precisato rispetto agli interventi di variante proposti da privati, relativi ad aree non ricadenti in ambiti vincolati paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, questo Ufficio esprime le proprie valutazioni sulla base degli approfondimenti preliminari contenuti nelle relazioni illustrative, evidenziando che tale dato non può produrre la formulazione di valutazione circostanziate, e dunque condizionanti né sostitutive rispetto a quelle di competenza di cui all’art. 146 D.Lgs. n. 42/04.

Si precisa che non risultano ricomprese nella Relazione Illustrativa della Variante Parziale PRG P.S., né in quella della Variante Parziale PRG P.O., le schede nn. 114, 115, 116, 117, 118 pur essendo le stesse richiamate nell’elenco delle istanze di variante di cui alla Relazione Illustrativa relativa alla Parte Strutturale, pertanto non si è in condizione di formulare alcuna valutazione in merito. Per quanto attiene la Richiesta n. 118 di “adeguamento del vincolo indiretto ex art. 45 e ss. D.Lg. n. 42/04 alle prescrizioni del Decreto MIBACT del 14/03/2018”, questo Ufficio rimanda alla valutazione negativa espressa in riferimento alla Richiesta n. 2.

In conclusione, per quanto attiene alle competenze di questo Ufficio e per il solo ambito di tutela paesaggistica, in considerazione dell’estensione dell’area d’intervento e del carattere diffuso della varianti oggetto della proposta, si ritiene opportuno che, nelle eventuali successive fasi pianificatorie e/o di valutazione sia approfondita la tematica ambientale/paesaggistica complessiva, con particolare riferimento ai possibili effetti sul paesaggio degli interventi e delle trasformazioni previste.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Per quanto di competenza archeologica, il territorio del Comune di Acquasparta, in particolare la fascia che segue l’andamento dell’antica via Flaminia e la zona limitrofa all’insediamento romano di Carsulae, compresi il settore montano, percorso dalla viabilità di collegamento fra i due rami della Flaminia che attraversa i Monti Martani, e quello collinare al confine con Massa Martana e Todi, esteso fra i tracciati antichi della Flaminia e della via Amerina, è caratterizzato da ritrovamenti archeologici diffusi, nonché dalla presenza di resti e monumenti antichi in situ. Ciò premesso, si evidenziano i casi in cui gli immobili oggetto di proposta di variante ricadono nella perimetrazione dei vincoli posti a tutela dell’antica via Flaminia (D.M. 6/12/1983, D.G.R. 4826 del 22/7/1997) e quelli in cui si trovano nelle vicinanze di evidenze archeologiche o siti indiziati.

A. RICHIESTE DI VARIANTE PROVENIENTI DA SOGGETTI PRIVATI:

A.1. Immobili ricadenti nella fascia di tutela della via Flaminia antica.

- n. 6, Variante Acquasparta, loc. S. Niccolò: l’immobile è adiacente al tracciato dell’antica via Flaminia, tutelato in questo tratto dal D.G.R. 4826 del 22/7/1997.

A.2. Immobili ricadenti in aree indiziate o prossime a vincoli archeologici.

- n. 2, Variante Acquasparta, Convento di S. Pietro sul Monte Scoppio: dall’area del Convento provengono elementi lapidei di epoca romana, fra cui un grande blocco iscritto pertinente a monumento funerario, conservato a Palazzo Cesi; murature antiche sono state segnalate nelle strutture dell’edificio (cfr. CAU - Carta archeologica dell’Umbria, nn. 11, 12).

- n. 5, Variante Acquasparta, Portaria, vocabolo Capo d’Acqua: ritrovamento, nel corso di lavori per la posa in opera delle tubazioni dell’acquedotto di Portaria (1910), dell’iscrizione rupestre conservata nel Centro Vista di Carsulae e di reperti scultorei in pietra.

- n. 38, Variante Acquasparta, voc. S. Giovanni: posizione a ridosso della fascia di perimetrazione della via Flaminia antica, stabilita dal vincolo archeologico indiretto di cui al D.M. 6/12/1983 (art. 3).

B. PROPOSTE DI VARIANTE PROVENIENTI DAL COMUNE:

- n. 101, Variante Zona produttiva loc. Palazzone: l’area è indiziata archeologicamente (vd.

sopra, n. 2) e in parte ricadente nella perimetrazione dell'antica via Flaminia (D.G.R. 4826 del 22/7/1997).

Riguardo alle varianti n. 6 e n. 101, a prescindere da eventuali successive fasi del presente procedimento, eventuali lavori per la realizzazione di opere edili, modifiche alla destinazione d'uso, al regime colturale e allo stato attuale dei luoghi, morfologia e assetto dovranno essere sottoposti preventivamente al parere vincolante di questo Ufficio, onde valutarne la compatibilità con il contesto archeologico.

Nei restanti casi, eventuali misure specifiche inerenti la tutela archeologica potranno essere valutate in sede di esame di adeguata documentazione progettuale, in relazione al carattere dell'opera.

Rimanendo in attesa degli atti relativi alle successive fasi del procedimento, si rammenta che le opere pubbliche o di pubblica utilità e le opere di urbanizzazione primaria funzionali previste nei piani di lottizzazione (es. allacci alle utenze, sistemi di raccolta delle acque piovane; parcheggi, percorsi pedonali ed aree di verde pubblico attrezzate da cedere al Comune), sono soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, ed in particolare all'art. 25, relativo alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico. In questi casi, dovrà, pertanto, essere prevista la trasmissione a questo Ufficio dei progetti delle opere in questione, corredati da adeguata documentazione grafica, e della Relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, redatta, a carico del Soggetto attuatore, secondo quanto stabilito dal citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Provincia di Terni. Parere prot. n. 0111026 del 06/06/2019 con il quale si comunica che, "Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui in oggetto, pervenuta dalla Regione Umbria in data 03.05.2019 ns. prot. n. 11369;

presa visione della relativa documentazione consultabile sul sito internet del Comune di Acquasparta, dalla quale si evince che la variante riguarda una serie di interventi dislocati su tutto il territorio comunale;

per quanto di competenza relativamente alle Unità di Paesaggio del PTCP, si formulano le seguenti raccomandazioni:

- qualora siano previste nuove edificazioni, ristrutturazioni o recuperi, prevedere l'impiego di tecniche di bio-architettura, mentre per la realizzazione o la manutenzione di scarpate e per eventuali interventi riguardanti infrastrutture stradali considerare, dove possibile, l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;

- per gli interventi ricadenti delle UdP 1Mm, 2Cm e 2Cf, prevedere il ripristino e il rafforzamento delle reti ecologiche minori mediante siepi e filari arborei lungo le strade interpoderali e le canalizzazioni agricole, mentre nella UdP 2PD l'indirizzo è quello di rafforzare le fasce di vegetazione perpendicolari alle zone di valle;

- nelle UdP 1Mm e 2PD tutelare le siepi interpoderali sia arbustive che arboree e gli eventuali muretti a secco esistenti, evitandone per quanto possibile la sostituzione con manufatti di altra natura;

- nelle UdP 2Cm e 2Cf prevedere il mantenimento ed il ripristino dei canali di deflusso delle acque, del reticolo idrografico minore e dei sistemi di drenaggio dei campi, salvaguardando possibilmente la partizione poderale di origine storica.

- tutelare le colture ad oliveto presenti e gli eventuali lembi agricoli con coltura promiscua a vite maritata".

Servizio regionale Geologico, programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche-

Parere prot. n. 0152246 del 07/08/2019 con il quale si comunica che, "Premesso che con lettera n. 94464 del 14/05/2019, il Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, ha trasmesso la propria istruttoria nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, indicando che la Variante parziale al P.R.G. del Comune di Acquasparta debba essere assoggettata a VAS sulla base dell'interferenza di alcune situazioni a rischio di frana con le previsioni urbanistiche, di seguito ricordate:

Variante Casigliano - area della zona industriale soggetta ad ampliamento per uso produttivo (D4) e ricettivo, "scheda 044" della Relazione Illustrativa.

□ Variante Casigliano – area del centro abitato interessata ad un potenziamento della zona F1 esistente con realizzazione di un parcheggio, , “scheda 044” della Relazione Illustrativa.

□ Fraz. Selvarelle Alte – Modifica della zona D8 turistico ricettiva ed alberghiera “scheda 102 della Relazione Illustrativa.

Valutata positivamente, nel corso della riunione congiunta svoltasi in data 02/07/2019, la volontà dell'Amministrazione Comunale di superare l'istruttoria ostantiva del Servizio Geologico regionale, integrando la documentazione progettuale con ulteriori approfondimenti ed integrazioni.

Visto che il Comune di Acquasparta con pec. 127005 del 03/07/2019 ha richiesto al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Umbria di sospendere temporaneamente la procedura di assoggettabilità a VAS.

Esaminato lo studio integrativo “Relazione sulla stabilità del pendio loc. Casigliano” trasmesso dal Comune di Acquasparta con Pec 148174 del 31/07/19.

Vista la comunicazione del Servizio Valutazioni Ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale trasmessa con Pec 150744 del 05/08/2019 richiedente l'istruttoria di competenza da parte del Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche nel merito di quanto descritto in oggetto. Considerato che nel merito dell'ampliamento della Zona Industriale ubicata in fraz. Casigliano per uso produttivo (D4) e ricettivo (D9) di cui alla “scheda 044” della Relazione Illustrativa, sono state eseguite da parte del Comune di Acquasparta delle dettagliate verifiche di stabilità del versante che hanno dimostrato la compatibilità dell'intervento urbanistico con l'assetto idrogeologico e morfologico del versante.

Si ritiene che la VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. Parte Strutturale e Parte Operativa del COMUNE DI ACQUASPARTA possa essere esentata dall'assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), qualora siano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

1) Variante Casigliano – area del centro abitato interessata ad un potenziamento della zona F1 esistente con realizzazione di un parcheggio, “scheda 044” della Relazione Illustrativa. Sia ridotta in termini di superficie l'area della zona F1, per consentire di eliminare completamente il coinvolgimento con la frana quiescente. Pertanto la zona F1 dovrà risultare sottoposta a ripermimetrazione.

2) Fraz. Selvarelle Alte – Modifica della zona D8 turistico ricettiva ed alberghiera “scheda 102 della Relazione Illustrativa. Sia inibita all'edificazione la porzione di area della Zona D8 con la frana censita nella cartografia PAI ed IFFI.

Le prescrizioni suddette dovranno risultare accolte nella N.T.A. della variante al P.R.G. parte Operativa”.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Parere prot. n. 02326416 del 18/12/2019 con il quale si comunica che, “In riferimento alla nota che si riscontra a margine, pervenuta in data 09-12-2019, VISTO il D lgs. n 4212004 e s.m e i.; VISTA la L. n.241/1990 e s.m. e i.; VISTO il D.Lgs. n.50/2016, FACENDO SEGUITO

- alla formulazione, da parte di questo Ufficio, di valutazione paesaggistica di competenza relativa alla Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante al PRG PS. e PO. del Comune di Acquasparta - Nota ns. Prot. N. 10624 del 31/05/2019;

- alla richiesta di riesame formulata dal Comune di Acquasparta, acquisita al ns. Prot. N 23016 del 12-12-2019, relativa a n.9 proposte di Variante presentate da privati ed oggetto di valutazione negativa da parte di questo Ufficio,

- alla trasmissione, da parte della Regione Umbria - Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo - Servizio Valutazioni ambientali. sviluppo e sostenibilità ambientale, della Nota ns. Prot. n. 23198 del 16h212019, con cui, in riferimento all'oggetto, si comunica che ia sospensione del procedimento richiesta dal comune di Acquasparta è stata negata, e che si resta in attesa di ricevere il parere conclusivo di questa Soprintendenza;

PREMESSO che le valutazioni formulate da questo Ufficio, di cui alla Nota ns. Prot. N. 10624 del 31/0512019, relative alle aree oggetto di attuale istanza di riesame hanno tenuto conto dei

dati evidenziati dalle schede inizialmente allegate, in base alle quali le suddette aree risultavano tutte sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

CONSIDERATO che le n.9 proposte di Variante oggetto dell'attuale richiesta di riesame sono le seguenti:

"Variante Acquasparta" - n.2

Tale proposta di Variante è stata intesa da questa Soprintendenza come richiesta di ripermetrazione del vincolo di tutela indiretta, ex art 21 L. 1089/39. (Decreto del 14/03/2018, a rettifica del precedente D.M. del 20/07/1999, sulla base di atto di transazione sottoscritto in data 29/05/2012 da Colacem S.p.A. con la Direzione Regionale Beni Culturali) emesso a salvaguardia dell'area contigua all'ex Convento di San Pietro sul Monte Scoppio del Comune di Acquasparta, questo ultimo interessato da vincolo di tutela diretta (Decreto del 27/01/1975). Nell'esprimere, rispetto a tale proposta, una valutazione negativa, questo Ufficio evidenziava che l'ipotesi di ripermetrazione di aree soggette a vincoli di tutela dei beni culturali, sia diretti che indiretti, disposti con Decreti Ministeriali (MiBACT), non può essere ricondotta all'interno di una procedura di variante urbanistica, stante l'esclusiva competenza Ministeriale.

Chiarimenti e precisazioni formulati in sede di richiesta di riesame:

"...la modifica urbanistica proposta ed individuata con il Num.2, come riscontrabile dagli elaborati della Variante al PRG, si riferisce al mero recepimento del D.M. 14.03.2018, senza approfittare alcuna modifica né al perimetro né ai contenuti dello stesso Decreto in quanto non rientrante nella sfera di competenza comunale. Al fine di eliminare ogni malinteso, il Progettista ha provveduto a modificare ed integrare la Scheda Num.2, che viene allegata alla presente, nella quale viene ribadito quanto sopra rappresentato..."

PRESO ATTO che la valutazione formulata da questo Ufficio rispetto alla suddetta proposta di variante, di cui alla Nota ns. Prot. N. 10624 del 31/05/2019, si è basata su un equivoco legato ad un errore presente nell'elenco degli interventi allegati all'istanza iniziale (laddove si parlava di "modifica del vincolo"), e che in realtà la proposta è quella di un recepimento nell'ambito del PRG del vincolo esistente e dunque dei contenuti dell'atto di transazione sottoscritto in data 29/05/2012 tra Colacem S.p.A. e la Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria, questo Ufficio, rettificando la sua valutazione iniziale, esprime in merito una valutazione favorevole.

" Variante Acquasparta"- n. 6

Rispetto a tale variante, che proponeva di trasformare un'area agricola in una piccola zona residenziale per il ricovero di attrezzature presumibilmente agricole, questo Ufficio, nel far presente che le p.lle 68 e 91 del Foglio 13 interessate risultavano ricadere, pur parzialmente, nel Bene n. 134 (Via Flaminia Antica), vincolato con D.G.R.4826 del 22/07/97, esprimeva una valutazione negativa, ritenendo l'ipotesi di trasformazione proposta potenzialmente lesiva dei valori riconosciuti dalla tutela paesaggistica.

"Chiarimenti e precisazioni formulati in sede di richiesta di riesame:"

con riferimento alle particelle nn. 68, 91 e 272 del Foglio 13, oggetto di richiesta di individuazione di una nuova zona residenziale (quale risposta ad esigenze abitative familiari) e di una nuova zona direzionale (quale risposta all'esigenza di svolgimento di attività lavorativa di un membro della famiglia), le stesse particelle sono adiacenti all'ambito sottoposto a tutela paesaggistica ed archeologica (fascia di rispetto pari a m 60.00 per lato rispetto al tracciato della Via Flaminia Antica), ma le porzioni dei suddetti terreni interessate risultano comunque esterne a tale fascia di rispetto, e quindi non sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n.42/2004. inoltre, dal punto urbanistico i suddetti terreni risultano contigui all'Ambito antropizzato Il.A Centro Storico del Capoluogo, e "...si rappresenta che la Variante al PRG PS e PO in oggetto, adottata con D.C.C. n. 20 del 08 aprile 2019, non prevede aumento di consumo di suolo, pertanto le nuove previsioni di cui alla "Scheda n. 6", sono state oggetto di "compensazione" attraverso la riduzione/ eliminazione di aree edificabili previste nello strumento urbanistico vigente..."

CONSIDERATO che la valutazione formulata da questo Ufficio di cui alla Nota ns. Prot. N. 10624 del 31/05/2019 rispetto a tale proposta di Variante si è basata sul presupposto che l'area interessata, come riportato nella relativa scheda iniziale, fosse sottoposta a tutela paesaggistica:

PRESO ATTO

dell'indicazione erronea iniziale, e che dunque l'area in oggetto, posta a margine della Via Flaminia Antica, ricade all'esterno della relativa fascia di rispetto; che, stante l'assenza di vincolo paesaggistico questa Soprintendenza non ha facoltà di formulare il parere paesaggistico obbligatorio e vincolante previsto dal vigente D.lgs. n.42/2004 all'art.146 per le aree sottoposte a tutela paesaggistica, questo Ufficio, rettificando la sua valutazione iniziale, esprime in merito una valutazione di massima favorevole, auspicando, comunque, che l'ipotesi di trasformazione proposta tenga conto dell'opportunità di conservazione e valorizzazione del contesto paesaggistico esistente, quale contesto di vita per la popolazione che vive sul territorio comunale e che nello stesso si identifica.

" Variante Firenzuola" - n. 7, "Variante Portaria" - n. 35, "Variante Portaria" - n. 41 - "Variante Firenzuola, - n. 48;

Le suindicate varianti sono accomunate dalla richiesta di eliminare la classificazione (n. 7) di area boscata e rimuovere il vincolo paesaggistico (nn. 35 e 48) o ripерimetрarlo (n. 41) relativamente ad alcune particelle, contigue ad abitazioni, erroneamente classificate come Zone boscate ma in realtà non aventi le caratteristiche del bosco.

In particolare, con le proposte nn, 7,35 e 41 si chiede di riclassificare le aree interessate in 'Zone agricole', nel caso della proposta n.7 per realizzare modeste volumetrie pertinenziali da destinare a rimesse attrezzi e depositi; nel caso della proposta n. 35, oltre che di rimuovere il vincolo di utilizzo per la protezione civile - zona F4; nel caso della proposta n. 41 per escludere dal perimetro dell'area boschiva il terreno di proprietà, su cui insiste un fabbricato residenziale con relativa corte. La proposta n. 48 è volta, infine, a riclassificare l'area in parte (già occupata da un uliveto) in Zona agricola', in parte a Zona FB e verde privato Bv. Rispetto alle suddette proposte di variante questo Ufficio, ritenendo le aree boscate aree particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale oltre che paesaggistico, evidenziava la necessità di un preventivo accertamento dell'effettiva perimetrazione delle stesse, ed esprimeva dunque una valutazione negativa.

Chiarimenti e precisazioni formulati in sede di richiesta di riesame:

il comune di Acquasparta ha recepito nel proprio PRG le disposizioni e le perimetrazioni in termini fondiari delle aree boscate contenute nel P.T.C.P. della Provincia Terni, ma, di fatto, a causa di errori materiali, sono stati censite e classificate come 'aree boscate' aree che non ne hanno i caratteri, per cui le istanze in oggetto sono finalizzate ad una rettifica di tali errori materiali e ad una riclassificazione dei terreni interessati "...La modifica della consistenza dell'area boscata dovrebbe necessariamente essere certificata in seguito alla soppressione delle Comunità Montane, dall'Agenzia Forestale Regionale (A.Fo.R. Umbria), ai sensi della DGR 1098/2005, seguendo le procedure di variante previste dall'art.32, comma 4, lett. g) della L.R. 1/2015..."

Nel chiedere a questo Ufficio di riesaminare e rivalutare le suddette proposte di variante, subordinando il parere all'accertamento dell'effettiva presenza del bosco da parte dell'Ente competente, il Settore Area Urbanistica e SUAPE del Comune di Acquasparta si impegna, dunque, a conclusione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa alla Variante Parziale al P.R.G. P.S e PO, a richiedere gli accertamenti di tipo tecnico in ordine alla sussistenza delle caratteristiche di area boscata come definite all'Art. 5 della L.R. n. 28/2001, già di competenza della Comunità Montana, all'Ente Preposto. Sulla base di quanto rappresentato dal Responsabile dell'Area Urbanistica – SUAPE.

PRESO ATTO che, con la richiesta in esame, il Settore Area Urbanistica e SUAPE del Comune di Acquasparta si assume l'impegno, a conclusione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante Parziale al PR.G. P.S. e P.O., di richiedere all'Ente preposto gli accertamenti di tipo tecnico in ordine alla sussistenza delle caratteristiche di area boscata (Art. 5 L.R. n. 2812001) per le aree in oggetto, questo Ufficio, rettificando la propria valutazione iniziale, esprime in merito una valutazione di massima favorevole, ma subordinandola all'esito dell'accertamento, da parte dell'Ente competente, dell'effettiva assenza delle caratteristiche di area boscata per le aree interessate dalle proposte di variante. Proposte di variante nn. 44, 45, 46, 47, 50 e 51

In sede di richiesta di riesame il Responsabile dell'Area Urbanistica - SUAPE del Comune di Acquasparta rappresenta che, a causa di refusi di stampa, nelle schede delle Varianti urbanistiche nn. 44, 45, 46, 47, 50 e 51 allegate all'istanza iniziale le relative aree di intervento sono state erroneamente fatte ricadere in ambiti di tutela paesaggistica. A seguito di correzione di tale errore materiale e di trasmissione, in questa sede, delle relative schede rettificata, si evidenzia, dunque, che le aree interessate dalle suddette proposte di variante non ricadono in ambiti di tutela paesaggistica. In merito, questo Ufficio precisa che rispetto alle proposte di variante nn. 45, 46, 50 e 51, non oggetto di richiesta di riesame, sono da intendersi confermate le valutazioni di cui alla precedente Nota ns. Prot. N. 10624 del 31/05/2019.

" Variante Casigliano"- n. 44

Rispetto a tale variante, che proponeva:

a. l'inserimento, in zone Ec agricole non di pregio ed in zone agricole E1 di particolare interesse agricolo, di un comparto urbanistico industriale D3, costituito da zone produttive minori di mantenimento e completamento, e di un lotto in attuazione diretta destinato ad attività ricettiva, ristorazione e direzionale, demolendo 800 mq di volumetrie esistenti e ricostruendo 2000 mq di Suc.;

b, nel centro abitato della frazione Casigliano, la modifica della viabilità provinciale SP 97 al fine di rendere più sicuro l'accesso al borgo, con realizzazione di un parcheggio a servizio dell'attività ricettiva del borgo ed il potenziamento della capacità edificatoria della zona F1 (zona di riqualificazione urbana), questo Ufficio, con riferimento al punto a., non condividendo la proposta di sostituire alle zone di particolare interesse agricolo previste dal PRG PS vigente zone produttive, esprimeva una valutazione negativa. Lo stesso esprimeva invece una valutazione favorevole di massima rispetto al punto b., apparendo la variante, a tale fase, tale da non incidere significativamente sul contesto paesaggistico esistente.

Chiarimenti e precisazioni formulati in sede di richiesta di riesame:

oggetto di proposta di variante è un'area non sottoposta a tutela paesaggistica. Relativamente all'ampliamento della Zona produttiva, "i comparti D3 e D9 di nuova previsione, come è riscontrabile negli elaborati di piano, sono stati individuati e perimetrati in modo da non interferire né con le aree boscate né con le relative fasce di transizione (50 metri)... (omissis) ...,7 fabbricato esistente ricadente nel nuovo lotto D9 destinato ad attività ricettiva, ristorativa e direzionale non è ricompreso fra gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale censiti nel PRG ai sensi dell'art.89 comma 4 della L.R. n. 1/2015..."

CONSIDERATO che la valutazione formulata da questo Ufficio, con Nota ns. Prot. N. 10624 del 31/05/2019, relativamente alla proposta di variante di cui al punto a. si è basata sul presupposto che l'area interessata, come riportato nella relativa scheda iniziale, fosse sottoposta a tutela paesaggistica;

PRESO ATTO dell'erronea indicazione iniziale, e che dunque l'area in oggetto, pur prossima all'area boscata, ricade all'esterno della stessa e non è dunque sottoposta a tutela paesaggistica, che inoltre il fabbricato ricadente nel lotto D9 destinato ad attività ricettiva, ristorativa e direzionale non rientra fra gli edifici presenti sul territorio comunale costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale; che, conseguentemente, questa Soprintendenza non ha facoltà di formulare il parere paesaggistico obbligatorio e vincolante previsto dal D.lgs. n. 42/2004 all'art. 146 per le aree sottoposte a tutela paesaggistica, questo Ufficio, dunque. Rettificando la sua valutazione iniziale, esprime in merito una valutazione di massima favorevole, auspicando, comunque, che le ipotesi di trasformazione dell'area agricola e dei manufatti edilizi esistenti tengano conto dell'opportunità di conservazione di eventuali testimonianze edilizie, pur non di pregio, appartenenti alla tradizione costruttiva rurale umbra, prediligendo il recupero alla demolizione e ricostruzione, e dell'opportunità di trasformare, in vista delle nuove attività produttive, i caratteri delle aree interessate senza stravolgerli, ed anzi valorizzandoli.

"Variante Macerino" - n. 47

Rispetto a tale variante, che prevedeva la modifica di una zona produttiva D9 (occupata da un villaggio turistico con ristorante, campo polivalente, bungalow e piscina) in zona di completamento 84, al fine di potenziare l'attività esistente, questo Ufficio esprimeva una

valutazione negativa, ritenendo l'ipotesi di trasformazione proposta potenzialmente lesiva dei valori riconosciuti dalla tutela paesaggistica: pur non determinando la proposta un aumento della capacità edificatoria complessiva e del consumo di suolo, la stessa consentiva infatti di sfruttare appieno la capacità edificatoria esistente in funzione del regime di esercizio del ristorante.

Chiarimenti e precisazioni formulati in sede di richiesta di riesame:

la variante è stata erroneamente inclusa in ambito di tutela paesaggistica, in realtà non è sottoposta a tutela paesaggistica. la richiesta di variante, che modifica la destinazione urbanistica da D9 a 84 o 83, "...è finalizzata a far sì che l'edificio esistente, adibito a ristorante ed attualmente utilizzato solo dalla clientela del villaggio turistico, possa rivolgersi ed ospitare anche avventori esterni al villaggio. Anche in questo caso.

CONSIDERATO che la valutazione formulata da questo Ufficio con Nota ns. Prot. N. '10624 del 31/05/2019 relativamente a tale proposta di Variante si è basata sul presupposto che l'area interessata dalla stessa fosse sottoposta a tutela paesaggistica, come riportato nella relativa scheda iniziale;

PRESO ATTO che l'area in oggetto non ricade in ambito di tutela paesaggistica, e che, conseguentemente, questa Soprintendenza non ha facoltà di formulare il parere paesaggistico obbligatorio e vincolante previsto per le aree sottoposte a tutela paesaggistica dal D.lgs. n.4212004 all'art. 146, questo Ufficio, rettificando la sua valutazione iniziale, esprime in merito una valutazione di massima favorevole, auspicando, comunque, che le ipotesi di trasformazione dell'area non prevedano per il futuro aumenti della capacità edificatoria complessiva e del consumo di suolo, ma siano altresì tese ad una valorizzazione dell'area stessa.

"Variante Castel del Monte" - n. 49

Rispetto a tale variante, che prevedeva la modifica della destinazione urbanistica di una Zona F7 - verde pubblico e sport - in parte a zona di completamento 82, in parte a verde privato Bv e in parte in zona agricola E3 – prossima all'insediamento ed utilizzabile per nuovi insediamenti, questo Ufficio, non condividendo, in particolare, la trasformazione di parte della zona F7 in zona B2, stante l'esistenza di un'area boscata, esprimeva una valutazione negativa, prefigurando la trasformazione proposta un'alterazione del contesto paesaggistico

Chiarimenti e precisazioni formulati in sede di richiesta di riesame:

In questo ultimo caso la proposta di variante interessa un'area erroneamente - ma solo in parte - inclusa in ambito di tutela paesaggistica ma in realtà non sottoposta a tutela paesaggistica. In merito, il Responsabile dell'Area Urbanistica - SUAPE del Comune di Acquasparta formula le precisazioni seguenti. La modifica della destinazione urbanistica, richiesta dai coniugi Tondi e Rellini in qualità di proprietari di terreni ricadenti nel Foglio n. 34, prevede:

c. la riclassificazione da Zona F7 - Verde pubblico e Sport a Zona residenziale B2 per le part.IIe nn. 143 - 144 - 255 e 145/parte:

d. la riclassificazione da Zona F7 a Zona Bv - Verde Privato per la particella n. 145/parte residua;

"...la domanda in parola, è strettamente collegata alla domanda presentata dalla Signora Moichefti G. (madre del Sig. Tondi A.) in data 09.07.2018 n. 6770 e catalogata con il Num. 39, di modifica urbanistica del terreno, con sovrastante fabbricato, distinto in Catasto con il Foglio 34 Part. a n. 253, ed inerente il cambio di destinazione fa Zona F7 a Zona B2. Come si evince dall'estratto del vigente PRG sopra riportato, le Particelle nn. 143, 144, 253 e 255 non ricadono in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, mentre della Particella n. 145 ricade parzialmente in "Area Boscata". Si evidenzia che la Zona B2 di nuova previsione, è stata perimetrata in modo da ricomprendere oltre la Particella 253 (Richiesta n. 39), anche le Particelle nn. 143, 144, 255 e 145/parte, senza che /a stessa zona interferisca con l'Area Boscata. La modifica urbanistica che invece interferisce con l'Area Boscata, e quindi di competenza della Soprintendenza poiché ricadente in ambito paesaggisticamente vincolato, riguarda la Particella n. 145/parte residua da Zona F7 a Zona Bv "Verde Pivato"..."

In questo caso specifico,

CONSIDERATO che la valutazione formulata da questo Ufficio con Nota ns. Prot. N. 10624 del 31/05/2019, relativa a tale proposta di Variante si è basata sul presupposto che l'area

interessata dalla stessa fosse interamente sottoposta a tutela paesaggistica, come riportato nella relativa scheda iniziale;

PRESO ATTO che, in base a quanto precisato nell'ambito della richiesta di riesame

- la riclassificazione da Zona F7 a Zona B2 (interessante la part.lla 253 oltre che le part.lle nn. 143,144,255 e 145/parte), di cui al punto c. non ricade in ambito sottoposto a tutela paesaggistica ex art.142 c.1 lett.g) del D.lgs. n.42/2004:

- la riclassificazione da Zona F7 a Zona Bv di cui al punto d. (interessante la particella n. 145/parte residua) ricade invece in ambito sottoposto a tutela paesaggistica ex art. 142 c. 1 lett g) del D.lgs. n. 42/2004, che non ricadendo l'area di cui al punto c. in ambito di tutela paesaggistica, questa Soprintendenza ha facoltà di formulare il parere paesaggistico obbligatorio e vincolante previsto per le aree sottoposte a tutela paesaggistica dal D.lgs.n. 42/2004 all'art.146 esclusivamente rispetto alla proposta di variante di cui al punto d., questo Ufficio, rettificando la sua valutazione iniziale, esprime in merito alla proposta di cui al punto c. una valutazione di massima favorevole, auspicando, comunque, data la contiguità con l'area boscata, che le ipotesi di trasformazione dell'area tengano conto dei caratteri del contesto, contenendo al minimo necessario gli aumenti della capacità edificatoria complessiva e del consumo di suolo. Relativamente alla proposta di cui al punto d., invece, questo Ufficio, a tutela dell'esistente area boscata e della relativa fascia di rispetto quale limite alla pressione antropica, conferma la valutazione negativa già formulata con la Nota ns. Prot. N. 10624 del 31/05/2019, prefigurando la trasformazione proposta un'alterazione del contesto paesaggistico esistente.

Per quanto non oggetto della presente richiesta di riesame e relativa valutazione. si intendono confermate le valutazioni già precedentemente formulate con la Nota ns. Prot. N. 10624 del 31/05/2019. a cui si rimanda. In merito. si rammenta che le valutazioni afferenti ambiti sottoposti a tutela paesaggistica hanno valore preliminare e non condizionano né sostituiscono i pareri di compatibilità paesaggistica da emettersi da i diversi interventi come previsto dall'art. 146 D.Lgs n. 42/2004.

Per quanto di competenza archeologica, esaminata la documentazione prodotta in sede di richiesta di riesame, si evidenzia quanto segue.

"Variante Acquasparta" - n. 6

Preso atto di quanto dichiarato nella nuova scheda descrittiva circa il fatto che i nuovi immobili saranno realizzati al di fuori della perimetrazione del vincolo di cui al D.G.R. 4826 del 22/7/1997, relativo alla via Flaminia antica in considerazione del notevole rischio archeologico connesso alla effettuazione di scavi nell'area, si richiede la trasmissione a questo Ufficio, preliminarmente ai lavori, di documentazione grafica in cui sia posizionato l'ingombro delle nuove opere, compresi isoli scavi e movimenti terra, rispetto alla fascia di perimetrazione indicata nella cartografia allegata al suddetto vincolo.

Inoltre, la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata a questo Ufficio con congruo anticipo, per consentire lo svolgimento dell'attività di vigilanza. Sono per il resto confermate le valutazioni di competenza archeologica formulate con precedente nota prot. n. 10624 del 31/05/2019. riguardanti le varianti nn. 2. 5. 38. 101. Si evidenzia che, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.e i, il Responsabile del Procedimento e Responsabile dell'istruttoria per gli aspetti paesaggistici ed architettonici è l'Arch. Carmen Cobucci

(carmen.cobucci@beniculturali.it); il Responsabile dell'istruttoria per gli aspetti archeologici è la Dott.ssa Elena Roscini (elena.roscini@beniculturali.it), a cui gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e I della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti".

Servizio regionale Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici- Parere prot. n. 0008561 del 17/01/2020 con il quale si comunica che, "Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con Pec prot. n.86618-2019 e successivamente integrata, si comunica che, per quanto attiene alla L.R. n.1/2015 non si evidenziano elementi di criticità per le varianti al PRG Parte Strutturale e Parte Operativa per le seguenti proposte:

- **AREA 1**
- **AREA 2**
- **AREA 8**
- **AREA 9**

- **AREA 10**
- **AREA 11**
- **AREA 12**
- **AREA 16**
- **AREA 17**
- **AREA 18**
- **AREA 21**
- **AREA 22**
- **AREA 30**
- **AREA 32**
- **AREA 33**
- **AREA 34**
- **AREA 36**
- **AREA 39**
- **AREA 40**
- **AREA 42**
- **AREA 43**
- **AREA 44 Centro Casigliano**
- **AREA 45**
- **AREA 46**
- **AREA 47**
- **AREA 49**
- **AREA 50**
- **AREA 51**
- **AREA 101**
- **AREA 102**
- **AREA 103**
- **AREA 107**
- **AREA 108**
- **AREA 109**
- **AREA 110**
- **AREA 112**


Si esprime parere favorevole ma con prescrizioni per le aree:

- **AREA 14**
- *lungo il lato nord dell'area interessata dalla variante venga ampliato e mantenuto il corridoio esistente mediante la realizzazione di una fascia di vegetazione continua con un'ampiezza media di almeno 25 metri arborea ed arbustiva con la messa a dimora di specie autoctone secondo il sesto di impianto sotto riportato (Fig. 1);*
- *eventuali strutture dovranno essere poste ad almeno a 20 metri dalla fascia di vegetazione di cui sopra.*
- **AREA 25** *venga effettuato, da parte dell'organo competente, l'accertamento della presenza o meno di area boscata e in ogni caso venga preservata la zona umida esistente e relativa vegetazione ripariale;*
- **AREA 29** *nell'area sud, dove verrà dismesso il capannone, dovrà essere realizzata e mantenuta una fascia di vegetazione in continuità con quella esistente ampia per tutta l'area fino al limite della costruzione della nuova viabilità lungo il lato opposto. La fascia di vegetazione dovrà essere composta da vegetazione arborea ed arbustiva con la messa a dimora di specie autoctone secondo il sesto di impianto sotto riportato (Fig. 1);*
- **AREA 37** *dovrà essere mantenuta la vegetazione presente;*
- **Area 111** *venga posto un filare alberato lungo il perimetro dell'area in variante, composto da individui posti a distanza di cinque metri l'uno dall'altro;*

- Per le fasce di vegetazione e i filari si specifica che le specie arboree dovranno essere individuate tra quelle dell'allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R. 28/2001 e scelte in coerenza con le fitocenosi presenti.
- Si rilevano elementi di forte criticità per l'attuazione delle proposte di variante delle particelle di seguito elencate poiché classificate ai sensi della Rete Ecologica Regionale Umbra (RERU) come riportato tra parentesi:
- **AREA 5 (Unità regionali di connessione ecologica: Connettività)**
- **AREA 6 (Corridoi e pietre di guado: Connettività)**
- **AREA 15 (Corridoi e pietre di guado: Connettività; Corridoi e pietre di guado: Habitat)**
- **AREA 20 (Corridoi e pietre di guado: Connettività; Corridoi e pietre di guado: Habitat)**
- **AREA 31 (Corridoi e pietre di guado: Connettività)**
- **AREA 38 (Corridoi e pietre di guado: Connettività)**
- **AREA 44 area Industriale Casigliano (Corridoi e pietre di guado: Connettività)**
- **AREA 100 (Corridoi e pietre di guado: Connettività)**

Si chiede la verifica della presenza di fitocenosi boschive da parte degli uffici competenti per le aree sotto riportate:

- **AREA 7**
- **AREA 13**
- **AREA 35**
- **AREA 41**
- **AREA 48**
- **AREA 104**
- **Schema fasce di vegetazione (Fig.1)**



Per le fasce di vegetazione, la messa a dimora delle specie indicate dovrà prevedere uno schema a quinconce, nel quale sia prevista l'alternanza albero (A) arbusto (a), con distanza massima tra gli arbusti di 2 m sul lato corto e 4 m sul lato lungo, con gli individui arborei posti al centro del rettangolo formato dagli arbusti, così come di seguito indicato, modulando le singole unità in relazione all'ampiezza della fascia di vegetazione da realizzare.

Considerato che:

- la Variante al piano regolatore generale parte strutturale e parte operativa, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 01/2015, ha apportato alcune modifiche al PRG parte strutturale vigente al PRG parte operativa per accogliere alcune richieste avanzate da alcuni cittadini e dallo stesso ufficio urbanistica del comune e per adeguarsi alla nuova l.r. n. 1/2015 e al r.r. n. 2/2015;
- in generale le varianti riguardano alcune modifiche delle perimetrazioni di zona e alcune trasformazioni della destinazione urbanistica da zona residenziale di completamento a verde privato e viceversa, a queste varianti che sono la gran parte si sono aggiunte alcuni cambi destinazione d'uso di zone produttive e di aree di interesse generale, che hanno interessato oltre l'ambito urbano di Acquasparta (Tav. n. 01 e 02) gli ambiti delle Frazioni di Configni (Tav. n. 01), Zona industriale Acquasparta (Tav. 03), Portaria (Tav. 04), Selvarelle e zona produttiva Casigliano (Tav. n. 05), Casigliano e Rosaro (Tav. n. 06), Scoppio e Firenzuola (Tav. n. 07) e i Centri minori di Castel del Monte e Macerino (Tav. n. 08);
- nello specifico le modifiche al PRG parte strutturale e operativa riguardano diverse tipologie

descritte in dettaglio nell'allegata relazione tecnica illustrativa e che in sintesi rientrano nelle seguenti categorie:

- la correzione di errori materiali della cartografia o della relativa normativa tecnica;
- la eliminazione/riduzione di previsioni vigenti a vantaggio della restituzione di porzioni di suolo alla destinazione agraria o naturalistica;

Considerato inoltre che:

- l'adeguamento per effetto di nuove norme e disposizioni ambientali e paesaggistiche o per l'adeguamento alle previsioni di Piani sovraordinati, sottoposti a VAS, che sono stati aggiornati per effetto di nuove norme e disposizioni ambientali o paesaggistiche;
- l'introduzione di nuove aree edificabili sia residenziali che produttive con la contestuale eliminazione di altrettante aree sia residenziali che produttive che comunque nel complesso sono in diminuzione rispetto al bilancio urbanistico comunale e al consumo di suolo;
- dalle previsioni della variante non discendono opere o interventi che ricadono tra quelli indicati negli elenchi A e B dell'Allegato III del D.lgs. 3 aprile 2006 da sottoporre a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente (L.R. 9 aprile 1998, n. 11 - Norme in materia di impatto ambientale);
- le varianti alle zone residenziali o produttive, nel loro complesso non sono incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, anzi determinano una notevole riduzione della capacità edificatoria e una riduzione degli ambiti urbani con conseguente diminuzione di consumo di suolo (-49112 mq);
- i modesti ampliamenti delle Zone produttive del Capoluogo e della Frazione Casigliano, sono stati compensati con l'eliminazione/riduzione di previsioni vigenti (vedi Zona produttiva Loc. Palazzone) in parte interessate in modo improprio da aree boscate e ricadenti in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, quindi con benefici anche sotto il profilo naturalistico ed ambientale;
- le previsioni della variante non interferiscono con siti della rete natura 2000, con aree a parco o con aree sensibili sul piano naturalistico e ambientale;
- per tutto quanto rilevato e con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare la non necessità di sottoporre il Piano a processo di VAS.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al PRG Parte Strutturale e Parte Operativa, Del Comune di Acquasparta. Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni nella definizione degli interventi conseguenti alla Variante:

a. Aspetti urbanistici

- Il Comune dovrà specificare e dettagliare le procedure dell'art. 32, commi 3 e 4 di cui intende avvalersi; ad esempio qualora il Comune intenda ricondursi alle fattispecie di cui al comma 4, lett. a) ("varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificati come detrattori ambientali e paesaggistici") dovrà evidenziare le aree aggiunte e detratte in compensazione per ogni macroarea, ambito o insediamento esistente, tramite appositi elaborati cartografici e descrittivi, anche ai fini della verifica del rispetto del dimensionamento di piano in termini di capacità edificatoria

- e di consumo di suolo. Lo stesso vale per quanto previsto dall'art. 32, comma 4, lettera m) e lettera b).
- Le previsioni di insediamenti esistenti di completamento residenziali (zone B), dovranno essere verificate in conformità dell'art. 94 del R.R. 2/2015, ai sensi del quale sono tali "le parti del territorio totalmente o parzialmente insediate per almeno il settanta per cento in termini di utilizzo delle potenzialità edificatorie previste nel PRG".
Quelle che non dovessero avere tali caratteristiche dovranno essere ricondotte alla destinazione previgente o in agricolo.
 - Le nuove previsioni non in continuità con gli insediamenti esistenti dovranno essere stralciate in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 95, comma 2, lett. a) della L.R. 1/2015, dovranno essere ricondotte alla previgente destinazione.
Rilevato che per alcune aree sono stati riscontrati elementi di importante criticità sotto il profilo naturalistico e che le stesse ricadono nei casi di improponibilità urbanistica, si specifica:
 - **AREA 5 (Unità regionali di connessione ecologica: Connettività).** Tale previsione non è in continuità con gli insediamenti esistenti per cui deve essere stralciata in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 95, comma 2, lett. a) della L.R. 1/2015;
 - **AREA 20 (Corridoi e pietre di guado: Connettività; Corridoi e pietre di guado: Habitat)** Tale previsione non è in continuità con gli insediamenti esistenti per cui deve essere stralciata in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 95, comma 2, lett. a) della L.R. 1/2015;
 - **AREA 38 (Corridoi e pietre di guado: Connettività)** Tale previsione non è in continuità con gli insediamenti esistenti per cui deve essere stralciata in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 95, comma 2, lett. a) della L.R. 1/2015;
- b. **Aspetti paesaggistici**
A carattere generale per il corretto inserimento paesaggistico si elencano le seguenti condizioni:
- qualora siano previste nuove edificazioni, ristrutturazioni o recuperi, prevedere l'impiego di tecniche di bio-architettura, mentre per la realizzazione o la manutenzione di scarpate e per eventuali interventi riguardanti infrastrutture stradali considerare, dove possibile, l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - per gli interventi ricadenti delle UdP 1Mm, 2Cm e 2Cf, prevedere il ripristino e il rafforzamento delle reti ecologiche minori mediante siepi e filari arborei lungo le strade interpoderali e le canalizzazioni agricole, mentre nella UdP 2PD l'indirizzo è quello di rafforzare le fasce di vegetazione perpendicolari alle zone di valle;
 - nelle UdP 1Mm e 2PD tutelare le siepi interpoderali sia arbustive che arboree e gli eventuali muretti a secco esistenti, evitandone per quanto possibile la sostituzione con manufatti di altra natura;
 - nelle UdP 2Cm e 2Cf prevedere il mantenimento ed il ripristino dei canali di deflusso delle acque, del reticolo idrografico minore e dei sistemi di drenaggio dei campi, salvaguardando possibilmente la partizione poderale di origine storica.
 - tutelare le colture ad oliveto presenti e gli eventuali lembi agricoli con coltura promiscua a vite maritata".
- Nello specifico si indicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
- n.6 -" Variante Acquasparta" Rispetto a tale variante, che propone di trasformare un'area agricola in una piccola zona residenziale per il ricovero di attrezzature presumibilmente agricole, questo Ufficio, con riferimento alle particelle nn. 68, 91 e 272 del Foglio 13, oggetto di richiesta di individuazione di una nuova zona residenziale (quale risposta ad esigenze abitative familiari) e di una nuova zona direzionale (quale risposta all'esigenza di svolgimento di attività lavorativa di un membro della famiglia), le stesse particelle sono adiacenti all'ambito sottoposto a tutela paesaggistica ed archeologica (fascia di rispetto pari a m 60.00 per lato rispetto al tracciato della Via Flaminia Antica), ma le porzioni dei suddetti terreni interessate risultano comunque esterne a tale fascia di rispetto, e quindi non sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai

sensi del D.Lgs n.42/2004. Dal punto urbanistico i suddetti terreni risultano contigui all'Ambito antropizzato II.A Centro Storico del Capoluogo, e "...si rappresenta che la Variante al PRG PS e PO in oggetto, adottata con D.C.C. n. 20 del 08 aprile 2019, non prevede aumento di consumo di suolo, pertanto le nuove previsioni di cui alla "Scheda n. 6", sono state oggetto di "compensazione" attraverso la riduzione/ eliminazione di aree edificabili previste nello strumento urbanistico vigente...". Si esprime in merito una valutazione di massima favorevole, auspicando, comunque, che l'ipotesi di trasformazione proposta tenga conto dell'opportunità di conservazione e valorizzazione del contesto paesaggistico esistente, quale contesto di vita per la popolazione che vive sul territorio comunale e che nello stesso si identifica.

- n.44 - "Variante Casigliano". Rispetto a tale variante, l'area in oggetto, pur prossima all'area boscata, ricade all'esterno della stessa e non è dunque sottoposta a tutela paesaggistica, che inoltre il fabbricato ricadente nel lotto D9 destinato ad attività ricettiva, ristorativa e direzionale non rientra fra gli edifici presenti sul territorio comunale costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, si esprime una valutazione di massima favorevole, auspicando, comunque, che le ipotesi di trasformazione dell'area agricola e dei manufatti edilizi esistenti tengano conto dell'opportunità di conservazione di eventuali testimonianze edilizie, pur non di pregio, appartenenti alla tradizione costruttiva rurale umbra, prediligendo il recupero alla demolizione e ricostruzione, e dell'opportunità di trasformare, in vista delle nuove attività produttive, i caratteri delle aree interessate senza stravolgerli, ed anzi valorizzandoli.

- n. 45 - "Variante Acquasparta" propone la modifica della destinazione d'uso di un'area agricola in zona edificabile di tipo produttivo, in ampliamento ad una lottizzazione esistente. Stante la modesta superficie in ampliamento della lottizzazione di tipo produttivo esistente, a fronte delle ampie superfici verdi circostanti, l'intervento si può considerare compatibile paesaggisticamente, ferma restando la necessità di una valutazione in una successiva fase di progettazione, caratterizzata da un maggior livello di dettaglio, e la previsione di piantumazione di essenze arboree autoctone quale elemento mitigante l'impatto dell'intervento sul contesto.

- n. 47 - "Variante Macerino" prevede la modifica di una zona produttiva D9, occupata da un villaggio turistico con ristorante, campo polivalente, bungalow e piscina, in zona di completamento B4, per potenziare l'attività già esistente. Considerato che la proposta, non determina un aumento della capacità edificatoria complessiva e del consumo di suolo, si dovranno eseguire gli interventi nell'ottica di una valorizzazione complessiva dell'area stessa.

- n. 49 - "Variante Castel del Monte" modifica la destinazione di una Zona F7 - verde pubblico e sport - in parte a zona di completamento B2, parte a verde privato Bv e parte in zona agricola E3 - prossima all'insediamento ed utilizzabile per nuovi insediamenti. Auspicando, comunque, data la contiguità con l'area boscata, che le ipotesi di trasformazione dell'area tengano conto dei caratteri del contesto, contenendo al minimo necessario gli aumenti della capacità edificatoria complessiva e del consumo di suolo. Relativamente alla proposta di cui al punto "d. riclassificazione da Zona F7 a Zona Bv - Verde Privato per la particella n. 145/parte residua", a tutela dell'esistente area boscata e della relativa fascia di rispetto quale limite alla pressione antropica, si esprime una valutazione negativa prefigurando la trasformazione proposta un'alterazione del contesto paesaggistico esistente.

- n. 104 - "Ampliamento Impianto sportivo comunale - Piste di Ruzzolone - sito in Frazione Scoppio, Loc. Fontanelle", che propone l'ampliamento di una Zona F6 (verde pubblico e sport) esistente, ospitante nel periodo estivo gare a carattere nazionale, al fine di migliorare la fruizione dell'impianto sportivo. L'ampliamento proposto non risulta "modesto", ed intervenendo sull'area boscata può incidere significativamente sulla conservazione della stessa: stante l'attuale livello di definizione della proposta non si può che formulare una valutazione negativa, essendo coinvolte aree boscate, particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico, che potrebbero

essere alterate dagli interventi conseguenti alla proposta.

c. Aspetti archeologici

Per quanto di competenza archeologica, il territorio del Comune di Acquasparta, in particolare la fascia che segue l'andamento dell'antica via Flaminia e la zona limitrofa all'insediamento romano di Carsulae, compresi il settore montano, percorso dalla viabilità di collegamento fra i due rami della Flaminia che attraversa i Monti Martani, e quello collinare al confine con Massa Martana e Todi, esteso fra i tracciati antichi della Flaminia e della via Amerina, è caratterizzato da ritrovamenti archeologici diffusi, nonché dalla presenza di resti e monumenti antichi in situ.

Ciò premesso, si evidenziano i casi in cui gli immobili oggetto di proposta di variante ricadono nella perimetrazione dei vincoli posti a tutela dell'antica via Flaminia (D.M. 6/12/1983, D.G.R. 4826 del 22/7/1997) e quelli in cui si trovano nelle vicinanze di evidenze archeologiche o siti indiziati.

A. RICHIESTE DI VARIANTE PROVENIENTI DA SOGGETTI PRIVATI:

A.1. Immobili ricadenti nella fascia di tutela della via Flaminia antica.

- n. 6, Variante Acquasparta, loc. S. Niccolò: l'immobile è adiacente al tracciato dell'antica via Flaminia, tutelato in questo tratto dal D.G.R. 4826 del 22/7/1997.

A.2. Immobili ricadenti in aree indiziate o prossime a vincoli archeologici.

- n. 2, Variante Acquasparta, Convento di S. Pietro sul Monte Scoppio: dall'area del Convento provengono elementi lapidei di epoca romana, fra cui un grande blocco iscritto pertinente a monumento funerario, conservato a Palazzo Cesi; murature antiche sono state segnalate nelle strutture dell'edificio (cfr. CAU - Carta archeologica dell'Umbria, nn. 11, 12).

- n. 5, Variante Acquasparta, Portaria, vocabolo Capo d'Acqua: ritrovamento, nel corso di lavori per la posa in opera delle tubazioni dell'acquedotto di Portaria (1910), dell'iscrizione rupestre conservata nel Centro Vista di Carsulae e di reperti scultorei in pietra.

- n. 38, Variante Acquasparta, voc. S. Giovanni: posizione a ridosso della fascia di perimetrazione della via Flaminia antica, stabilita dal vincolo archeologico indiretto di cui al D.M. 6/12/1983 (art. 3).

B. PROPOSTE DI VARIANTE PROVENIENTI DAL COMUNE:

- n. 101, Variante Zona produttiva loc. Palazzone: l'area è indiziata archeologicamente (vd. sopra, n. 2) e in parte ricadente nella perimetrazione dell'antica via Flaminia (D.G.R. 4826 del 22/7/1997).

Riguardo alle varianti n. 6 e n. 101, a prescindere da eventuali successive fasi del presente procedimento, eventuali lavori per la realizzazione di opere edili, modifiche alla destinazione d'uso, al regime colturale e allo stato attuale dei luoghi, morfologia e assetto dovranno essere sottoposti preventivamente al parere vincolante di questo Ufficio, onde valutarne la compatibilità con il contesto archeologico.

Nei restanti casi, eventuali misure specifiche inerenti la tutela archeologica potranno essere valutate in sede di esame di adeguata documentazione progettuale, in relazione al carattere dell'opera. La competente Soprintendenza per l'Umbria dovrà essere interessata preventivamente con riferimento alle relative successive fasi del procedimento. Si rammenta che le opere pubbliche o di pubblica utilità e le opere di urbanizzazione primaria funzionali previste nei piani di lottizzazione (es. allacci alle utenze, sistemi di raccolta delle acque piovane; parcheggi, percorsi pedonali ed aree di verde pubblico attrezzate da cedere al Comune), sono soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, ed in particolare all'art. 25, relativo alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico. In questi casi, dovrà, pertanto, essere prevista la trasmissione alla competente Soprintendenza regionale dei progetti delle opere in questione, corredati da adeguata documentazione grafica, e della Relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, redatta, a carico del Soggetto attuatore, secondo quanto stabilito dal citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

d. Aspetti geologici

- Variante Casigliano – area del centro abitato interessata ad un potenziamento della zona F1 esistente con realizzazione di un parcheggio, , “scheda 044” della Relazione Illustrativa. Sia ridotta in termini di superficie l’area della zona F1, per consentire di eliminare completamente il coinvolgimento con la frana quiescente. Pertanto la zona F1 dovrà risultare sottoposta a ripermetrazione.
- Fraz. Selvarelle Alte – Modifica della zona D8 turistico ricettiva ed alberghiera “scheda 102 della Relazione Illustrativa. Sia inibita all’edificazione la porzione di area della Zona D8 con la frana censita nella cartografia PAI ed IFFI.
- Le prescrizioni suddette dovranno risultare accolte nella N.T.A. della variante al P.R.G. parte Operativa”.

e. Aspetti naturalistici


Per le aree seguenti si esprime una valutazione favorevole con prescrizioni:

- **AREA 14**

lungo il lato nord dell’area interessata dalla variante venga ampliato e mantenuto il corridoio esistente mediante la realizzazione di una fascia di vegetazione continua di adeguata ampiezza arborea ed arbustiva con la messa a dimora di specie autoctone secondo il sesto di impianto sotto riportato (Fig. 1); eventuali strutture dovranno essere poste ad almeno a 20 metri dalla fascia di vegetazione di cui sopra.

- **AREA 25** venga effettuato, da parte dell’organo competente, l’accertamento della presenza o meno di area boscata e in ogni caso venga preservata la zona umida esistente e relativa vegetazione ripariale;
- **AREA 29** nell’area sud, dove verrà dismesso il capannone, dovrà essere realizzata e mantenuta una adeguata fascia di vegetazione in continuità con quella esistente. La fascia di vegetazione dovrà essere composta da vegetazione arborea ed arbustiva con la messa a dimora di specie autoctone secondo il sesto di impianto sotto riportato (Fig. 1);
- **AREA 37** dovrà essere mantenuta la vegetazione presente.
- Per le fasce di vegetazione e i filari ove richiesti si specifica che le specie arboree dovranno essere individuate tra quelle dell’allegato W del Regolamento Regionale 7/2002 di attuazione della L.R. 28/2001 e scelte in coerenza con le fitocenosi presenti.
- Per le aree seguenti si rilevano invece elementi di forte criticità per l’attuazione delle proposte di variante poiché classificate ai sensi della Rete Ecologica Regionale Umbra (RERU) come riportato tra parentesi:
- **AREA 6 (Corridoi e pietre di guado: Connettività)**. Al fine di contenere la criticità si dovrà prevedere una fascia vegetazionale di adeguata profondità (almeno 25 mt sul lato ovest dell’area con la messa a dimora di specie autoctone secondo il sesto di impianto sotto riportato (Fig. 1);
- **AREA 15 (Corridoi e pietre di guado: Connettività; Corridoi e pietre di guado: Habitat)** la presenza del bosco rende incompatibile la previsione proposta che pertanto va stralciata;
- **AREA 31 (Corridoi e pietre di guado: Connettività)** Al fine di attenuare e contenere la criticità si dovrà prevedere una fascia vegetazionale di adeguata profondità con la messa a dimora di specie autoctone secondo il sesto di impianto sotto riportato (Fig. 1);
- **AREA 44 area Industriale Casigliano (Corridoi e pietre di guado: Connettività)** Al fine di attenuare la criticità si dovrà prevedere una fascia vegetazionale di adeguata profondità esterna alla recinzione lungo il lato sud-ovest con la messa a dimora di specie autoctone secondo il sesto di impianto sotto riportato (Fig. 1);
- **AREA 100 (Corridoi e pietre di guado: Connettività)** Al fine di attenuare la criticità si dovrà prevedere una fascia vegetazionale di adeguata profondità lungo il lato nord-est dell’area con la messa a dimora di specie autoctone secondo il sesto di impianto sotto riportato (Fig. 1);

- Il Comune di Acquasparta prima di confermare le previsioni sulle aree di seguito indicate dovrà acquisire la certificazione della presenza o meno di fitocenosi boschive da parte degli Enti competenti:
 - **AREA 7**
 - **AREA 13**
 - **AREA 35**
 - **AREA 41**
 - **AREA 48**
- Schema tipo fasce di vegetazione (Fig.1)



Per le fasce di vegetazione, la messa a dimora delle specie indicate dovrà prevedere uno schema a quinconce, nel quale sia prevista l'alternanza albero (**A**) arbusto (**a**), con distanza massima tra gli arbusti di 2 m sul lato corto e 4 m sul lato lungo, con gli individui arborei posti al centro del rettangolo formato dagli arbusti, così come di seguito indicato, modulando le singole unità in relazione all'ampiezza della fascia di vegetazione da realizzare.

2. Di trasmettere il presente atto al Comune di Acquasparta.
3. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
4. L'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 13/02/2020

L'Istruttore
 - Graziano Caponi
 Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 13/02/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
 Il Responsabile
 Alfredo Manzi
 Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 13/02/2020

Il Dirigente
- Sandro Costantini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2